

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL TRIBUNALE

L'anno 2020 giorno 05 del mese di Marzo in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. [REDACTED]		Presidente
" [REDACTED]		Giudice relatore
" [REDACTED]		Esperto
" [REDACTED]		Esperto

con la partecipazione dei Dott. [REDACTED] A Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di [REDACTED] e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Affidamento al Servizio Sociale
- Semilibertà
- Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.

presentata da [REDACTED], nato a ([REDACTED]) [REDACTED] detenuto presso la Casa Circondariale di [REDACTED] con fine pena al 23/04/2023;

OSSERVA

[REDACTED] sta scontando la pena detentiva complessiva di anni 6 mesi 9 e giorni 20 di reclusione in relazione ad un provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Modena in data [REDACTED] 2018. Nel cumulo sono assorbite 3 condanne per furto (consumato e tentato, in concorso) per fatti commessi tra il 2009 e il 2010 e una condanna per istigazione alla corruzione (per anni 4 e mesi 5 di reclusione) commessa nel 2016; in relazione a tale fattispecie, il soggetto è stato condannato per aver offerto a due Carabinieri, che lo stavano per sanzionare per guida senza patente, una somma di denaro pari ad € 500,00 per ciascuno (nell'occasione, per dimostrare la serietà dell'offerta estrasse di tasca 10 banconote da 50 euro e le mise sul tavolo dell'ufficio ove era stato condotto per la sanzione).

La pena decorre dal 13/02/2017, data dalla quale il soggetto era stato posto agli arresti domiciliari. In data 06/09/2018 questo Tribunale, chiamato a valutare la posizione dello [REDACTED] che si trovava agli arresti domiciliari esecutivi in relazione alla condanna per istigazione alla corruzione, decide di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, avendo rilevato che il condannato aveva precedenti penali risalenti e non allarmanti, disponeva di valido contesto socio-familiare e domiciliare in [REDACTED] di [REDACTED] e soprattutto poteva disporre di un lavoro presso il pubblico esercizio [REDACTED] di [REDACTED] di [REDACTED], gestito dalla moglie.

Tuttavia, l'affidamento non è mai iniziato: il soggetto non ha potuto firmare il verbale di sottoposizione alle prescrizioni in quanto la Procura di [REDACTED] ha emesso in data 12/09/2018 il provvedimento di cumulo ora in esecuzione e ha disposto la carcerazione del condannato, non ricorrendo i presupposti per la sospensione dell'ordine di esecuzione (la pena in concreto da espiare risultava superiore ad anni 4).

In via preliminare, si deve affrontare il problema dell'ammissibilità delle istanze indicate in oggetto.

Ad oggi, [REDACTED] [REDACTED] sta (ancora) scontando la pena detentiva inflitta per il reato di istigazione alla corruzione, che come noto è stato inserito nell'elenco dei reati totalmente ostativi (art. 4 bis comma 1 OP) ad opera della c.d. legge spazza corrotti (art. 1 comma 6 Legge n. 3 del 2019). Pertanto, potrebbe porsi il problema dell'inammissibilità di qualsiasi istanza di beneficio penitenziario in assenza di condotte di collaborazione (attiva, impossibile e/o inesigibile, artt. 323 bis c.p., 4 bis comma 1 bis e 58 ter OP), rispetto alle quali l'interessato nulla ha affermato o richiesto. E ciò sulla base del costante indirizzo ermeneutico (avallato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite) secondo il quale le norme in materia di esecuzione e di ordinamento penitenziario hanno natura "processuale" e sono soggette (in assenza di specifiche normative di diritto intertemporale, come nel caso della legge spazzacorrotti che non contiene un regime

██████████ in prova al servizio sociale fino al 23/04/2023, in riferimento alla pena detentiva di cui al provvedimento di cumulo della Procura di ██████████ del 12/09/2018, salva diversa determinazione dell'organo dell'esecuzione competente.

DISPONE

Le seguenti PRESCRIZIONI:

L'affidato stabilirà con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di ██████████ un rapporto continuativo attraverso contatti periodici, la cui frequenza sarà indicata dagli operatori dell'Ufficio stesso (si autorizzano gli spostamenti presso detto Ufficio);

l'affidato manterrà domicilio in ██████ di ██████ alla v ██████████ non lo modificherà senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di Modena;

l'affidato si tratterrà al domicilio sopra indicato dalle ore 21.00 alle ore 07.00;

l'affidato non potrà lasciare il territorio della provincia di Modena senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;

l'affidato potrà essere autorizzato dal Direttore dell'UEPE o da un suo sostituto a derogare temporaneamente alle prescrizioni orarie e territoriali (nell'ambito nazionale) per contingenze specifiche inerenti motivi di salute, di lavoro; l'U.E.P.E. provvederà a trasmettere al Magistrato di Sorveglianza, con cadenza mensile, copia delle autorizzazioni concesse;

6. l'affidato dovrà prestare l'attività lavorativa presso l'attività ██████████ di ██████████ e in caso di perdita di detta attività dovrà darsi immediatamente alla ricerca di altra idonea occupazione;

7. l'affidato **non dovrà frequentare pregiudicati, né tossicodipendenti**, né luoghi di loro abituale ritrovo; non farà uso di stupefacenti, né abuserà di alcolici;

8. ***l'affidato è sin d'ora autorizzato a muoversi su tutto il territorio della Regione Emilia Romagna per motivi di giustizia riguardanti la sua persona per il tempo strettamente necessario previo avviso alle autorità di ps addette ai controlli e con produzione, in via successiva, all'UEPE e alle autorità di ps suddette della relativa documentazione giustificativa;***

DISPONE l'immediata scarcerazione del condannato se non detenuto per altra causa.

Il presente provvedimento non avrà effetto se l'interessato non sottoscriverà il verbale di accettazione delle prescrizioni, redatto dal Direttore della Casa Circondariale o da un suo sostituto.

DICHIARA

INAMMISSIBILE l'istanza di detenzione domiciliare in epigrafe.

NLP sull'istanza di semilibertà.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, anche per la notifica a mani proprie all'interessato.

BOLOGNA, 05-03-2020

IL MAGISTRATO ESTENSORE		IL PRESIDENTE
██		██